

COMUNE DI CASALMORANO

Provincia di Cremona

**Regolamento per l'applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Indice

CAPO I: NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Istituzione della Tassa
- Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 4 – Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tassa
- Art. 5 – Esclusioni dalla Tassa
- Art. 6 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 7 – Gettito complessivo della Tassa annuale

CAPO II: COMMISURAZIONE, TARIFFE, RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 8 – Commisurazione della Tassa
- Art. 9 – Articolazione della Tassa
- Art. 10 – Determinazione della Tassa
- Art. 11 – Determinazione Tassa Utenze Domestiche
- Art. 12 – Determinazione Tassa Utenze Non Domestiche
- Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti
- Art. 14 – Classi di contribuenza
- Art. 15 – Tassa giornaliera
- Art. 16 – Riduzioni
- Art. 17 – Esenzioni
- Art. 18 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 19 – Agevolazioni
- Art. 20 – Limiti di riduzione tariffaria

CAPO III: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 21 – Denunce di occupazione, di variazione e di cessazione
- Art. 22 – Lotta all'evasione
- Art. 23 – Mezzi di controllo
- Art. 24 – Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 25 – Sanzioni
- Art. 26 – Sgravi e rimborsi

CAPO IV – ABROGAZIONI, NORME DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE

- Art. 27 – Abrogazioni
- Art. 28 – Norme di rinvio
- Art. 29 – Entrata in vigore

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 15/12/1977 ed integra la disciplina legislativa della Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati secondo i criteri fissati dalla legge dettandone le disposizioni per l'applicazione.

Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazione della Tassa, nonché le misure adottabili nei casi di inadempienza.

Art. 2 – Istituzione della Tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita Tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni della normativa vigente e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che saranno apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della Tassa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento Comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviando ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.

Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa, comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spezzamento ed il lavaggio delle citate aree, ed è disciplinato dalla normativa vigente oltre che dal presente regolamento comunale.

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi o causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 4 – Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tassa

La tassa è dovuta per intero, nelle zone in cui il servizio relativo alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è attivato, da tutti coloro che a qualsiasi titolo occupano, conducono o detengono locali con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta anche un'attività economica e professionale, il tributo è dovuto in base alla tassa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 5 – Esclusioni dalla Tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche , a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) terrazze scoperte e simili;
- e) unità immobiliari (abitative e non abitative) prive di allacciamento ai pubblici servizi (gas, acqua, luce) ed inutilizzate per tutto il periodo dell'anno;
- f) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni.

Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi.

Art. 6 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Art. 7 – Gettito complessivo della Tassa annuale

La percentuale di copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani è determinata nelle fasi di approvazione del bilancio di previsione. Tale percentuale dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, D. Lgs. 507/1993, e dovrà tendere al 100%.

Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della Tassa annuale, iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

CAPO II: COMMISURAZIONE, TARIFFE, RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 – Commisurazione della Tassa

La Tassa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o la detenzione o la conduzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.

La superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali sia accessori e/o pertinenziali, chiusi o chiudibili da ogni lato verso

l'esterno. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato superiore.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 9 – Articolazione della Tassa

Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macrocategorie delle "utenze domestiche" (abitazioni private) e delle "utenze non domestiche" (tutte le altre utenze).

I costi da coprire in applicazione della Tassa sono ripartiti dal Comune tra le categorie delle utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche.

Art. 10 – Determinazione della Tassa

L'insieme dei costi complessivi da coprire con la tassa è ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse. Tale riparto è effettuato in sede di adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe annuali.

In caso di mancata deliberazione la tassa in vigore si intende confermata anche per l'anno successivo.

Art. 11 – Determinazione Tassa Utenze Domestiche

Per la categoria delle utenze domestiche la tassa è composta da una parte fissa determinata con riferimento all'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari numerosi e le minori dimensioni dei locali, di cui alla tabella 1b dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999.

La parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tassa.

Art. 12 – Determinazione Tassa Utenze Non Domestiche

La tassa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è composta dalla parte fissa determinata con riferimento all'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile, di cui alla tabella 3b dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999.

La parte variabile è determinata sulla base della quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo i coefficienti di produzione della tabella 4b dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999.

Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti

Per il calcolo della Tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a) per le utenze intestatarie a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quali abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
- b) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, per utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio del Comune, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti deve essere indicato nella denuncia, di cui all'art. 21 del presente Regolamento, in mancanza di tale dato sarà stabilito convenzionalmente e i criteri saranno determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Dal numero complessivo degli occupanti, determinato dal precedente comma, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo.

Art. 14 – Classi di contribuenza

Per le utenze domestiche e relative pertinenze (es. garage - cantine, ecc.) è istituita un'unica classe di contribuenza.

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4 b del D.P.R. 158/99.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori di carburante
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Pluri licenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tassa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 15 – Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tassa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. È considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente le voci corrispondenti o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorata del 50%.

La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto da effettuarsi su apposito bollettino di conto corrente postale senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggianti e simili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 60 minuti;
- occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- occupazioni per effettuare traslochi;
- occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

Art. 16 – Riduzioni

La tassa unitaria è ridotta nella misura del:

- a) 10%, da applicare solo sulla parte variabile della tassa, in caso di utilizzo di sistemi di recupero della frazione umida dei rifiuti organici, attraverso forme di compostaggio che rispettino il processo di decomposizione aerobica, evitando la formazione di cattivi odori e non costituiscano richiamo per i roditori. Il Comune si riserva di compiere accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti necessari all'applicazione della riduzione;
- b) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale con espressa dichiarazione di non cederle in locazione od in comodato, anche saltuario;
- c) 30% per i locali ed aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni.

La riduzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio Comunale tributi la denuncia prevista e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per la riduzione.

Le riduzioni di cui al comma 1, punti a) b) e c), saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

Art. 17 – Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli stabili e relative aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- b) i locali delle scuole di ogni ordine e grado statali o legalmente riconosciute;
- c) le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, ONLUS, D. Lgs. 460/1997, e le organizzazioni di volontariato costituite per fini di solidarietà di cui all'art. 13 della Legge 266/1991, iscritte nell'albo regionale del volontariato;
- d) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione a ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- e) i locali e le aree scoperte adibite direttamente all'attività sportiva (palestre, campi da gioco, ecc.) degli impianti sportivi affidati in gestione a società sportive senza fine di lucro;
- f) le abitazioni occupate da persone che, pur avendo mantenuto in questa la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverate permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziali, a condizione che l'immobile non sia utilizzato da terzi, né in affitto né in comodato gratuito;
- g) gli edifici inagibili.

Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.

Le esenzioni di cui al comma 1, punti f) e g), saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio Comunale tributi la denuncia prevista e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

Art. 18 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che rientrino nelle fasce ISEE determinate dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati.

I soggetti che hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, devono inoltrare specifica richiesta agli uffici comunali competenti.

Art. 19 – Agevolazioni

Utenze domestiche

La tassa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini e nuclei familiari che rientreranno nelle seguenti fattispecie:

- a) agevolazione del 10%, indipendentemente dal reddito, ai contribuenti nel cui nucleo familiare faccia parte un portatore di handicap che fruisca dell'indennità di accompagnamento;
- b) indipendentemente dal reddito, dalla determinazione del numero degli occupanti l'abitazione principale per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, sono esclusi i componenti del nucleo familiare che al 1° gennaio dell'anno d'imposizione risultino minorenni;
- c) l'agevolazione di cui al punto b), si estende, indipendentemente dal reddito, alle utenze intestate a soggetti residenti nel territorio comunale nel cui nucleo familiare faccia parte uno studente universitario o di scuole medie superiori; tale agevolazione si applica per gli studenti universitari e di scuole medie superiori che si trovano fra i 18 e 24 anni compresi.

Le agevolazioni sopra elencate alla lettera a) e c), saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche, quali le attività produttive, commerciali e di servizio, la tassa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni:

- d) agevolazione del 10%, sulla parte variabile della tassa, per gli utenti che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da determinare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 30% di quello assegnato alla classe di appartenenza;
- e) agevolazione del 10%, sulla parte variabile della tassa, in caso di pre trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 30%, e quindi, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- f) agevolazione del 15%, sulla parte variabile della tassa, qualora i residui siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo o ad un processo di combustione.

Le agevolazioni sopra elencate alla lettera d), e) e f), saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione debitamente documentata, tenendo conto che:

- per l'agevolazione di cui alla lettera d), decorre dall'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi;
- per l'agevolazione di cui alla lettera e), è concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti.

Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ottenimento delle agevolazioni.

Art. 20 – Limiti di riduzione tariffaria

In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni e/o riduzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tassa applicata non può superare il 30% della stessa.

CAPO III: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 21 – Denunce di occupazione, di variazione e di cessazione

I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Per le sole variazioni della composizione del nucleo familiare non vi è l'obbligo di denuncia, l'Ufficio Tributi provvederà ad aggiornare annualmente la propria banca dati sulla base delle informazioni comunicate dall'Ufficio Anagrafe (1^a gennaio di ogni anno).

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata. Nel caso di mancata presentazione nel corso dell'anno della denuncia di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito della denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) estremi catastali dell'immobile;
- f) dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali dell'immobile se diversi dal soggetto tenuto al pagamento;
- g) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- h) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

Art. 22 – Lotta all'evasione

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

- 1) l'Ufficio Tributi dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa;
- 2) l'Ufficio Tecnico e la Polizia Locale dovranno assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione;
- 3) l'Ufficio Anagrafe dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché nell'assistenza agli utenti.

Art. 23 – Mezzi di controllo

Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

Al fine dell'attività di controllo ed accertamento l'Ufficio Tributi può:

- richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della tassa, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.

L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al precedente comma, entro 30 giorni dalla richiesta. L'Ufficio Tributi decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utenza, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 24 – Accertamento, riscossione e contenzioso

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tassa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25 – Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. 473/1997 e successive modifiche.

La competenza alla irrogazione delle sanzioni è riservata al funzionario responsabile del tributo, il quale nel determinare l'entità delle stesse dovrà tenere espressamente conto di una serie di elementi indicati dall'art. 7 del D. Lgs. 472/1997 e precisamente: gravità della violazione, opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, personalità e condizioni economiche e sociali del trasgressore.

Tutti i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno indicare la possibilità per il contribuente di avvalersi della definizione agevolata entro 60 giorni dalla data della notifica, con la riduzione delle sanzioni a norma dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. 507/1993 nonché dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 472/1997.

Il funzionario responsabile del tributo, al fine di disciplinare l'attività dell'Ufficio Tributi, potrà introdurre sistemi di graduazione delle sanzioni in relazione all'entità del tributo evaso, fatto comunque sempre salvo quanto disposto dal secondo comma.

Art. 26 – Sgravi e rimborsi

Nei casi in cui l'Ufficio Tributi ha emesso avviso di accertamento o proceduto all'iscrizione a ruolo incorrendo in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata un'eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, o infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo

riconosciuto illegittimo, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'art. 75, comma 1 D. Lgs. 507/1993. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

L'istanza di rimborso, a pena di decadenza, delle somme versate e non dovute deve essere presentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4 D. Lgs. 507/1993, in quanto il contribuente ha presentato denuncia di cessazione per l'anno d'iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal comma 4 sopra citato, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva. La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del comma 2 dell'art. 75, D. Lgs. 507/1993, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Riguardo alla misura ed alla modalità di applicazione degli interessi da calcolare sulle somme da rimborsare si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

CAPO IV – ABROGAZIONI, NORME DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE

Art. 27 – Abrogazioni

Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte dal Comune, contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 28 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 507/1993.

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per singole disposizioni.